

28776 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Martino Rosati

Federica Tondin - Relatore -

Mariella Ianniciello

Sent. n. sez. 559/2026

CC - 04/06/2026

R.G.N. 16021/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ - ██████████ nato in Ucraina il ██████████.

avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha respinto
l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ██████████ - ██████████ avverso l'ordinanza
con cui il Giudice per le indagini preliminari di Cosenza gli aveva applicato la misura
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle
persone offese e l'allontanamento dalla casa familiare, in relazione al delitto di
maltrattamenti della moglie e della figlia minore, vittima, anche, di violenza
assistita.

 

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona sottoposta ad indagini denunciando un unico, articolato motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 572 cod. pen., 273, 274, 282-bis, 282-ter e 282-quater.

Si deduce, in primo luogo, l'inattendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero illogiche, prive di riscontri e smentite dalle dichiarazioni del ricorrente. Quest'ultimo ha negato di avere usato violenza nei confronti della moglie e ha ricondotto l'episodio ritenuto maggiormente significativo, relativo alle presunte percosse, al fatto che, dopo avere appreso dell'esistenza di una relazione extraconiugale della donna, in un momento d'ira aveva afferrato le stampelle che la stessa utilizzava in quel periodo, gettandole fuori dall'abitazione.

Nessuna violenza sarebbe stata posta in essere nemmeno nei confronti della minore, che il padre ha ammesso di avere sculacciato solo due o tre volte, così come avrebbe fatto anche la madre.

Si deduce, in secondo luogo, l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., per difetto dei requisiti dell'abitudine e della volontà di sottoporre la vittima a un regime vessatorio e di sopraffazione. Al più, la condotta ai danni della figlia sopra descritta dovrebbe essere derubricata nel reato di cui all'art. 571 cod. pen.

Si contesta, poi, la configurabilità dell'aggravante della violenza assistita, in quanto non vi sarebbe alcun elemento indiziario da cui desumere che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui la minore avrebbe assistito sia stato tale da mettere in pericolo la compromissione del suo normale sviluppo psicofisico.

Infine, si rileva che l'incensuratezza, il buon comportamento e l'avvenuta adesione al "protocollo █████ consentono di ritenere del tutto assente o quantomeno grandemente scemato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, posto a base della misura applicata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' opportuno premettere che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01).

Pertanto, in questa materia il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01).

2. La prima censura, relativa all'attendibilità della persona offesa, è inammissibile, perché volta a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della illogicità manifesta del provvedimento impugnato, che nel caso in esame non ricorre.

Il Tribunale per il riesame, infatti, ha operato una congrua e logica valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole genuine, precise, coerenti e non connotate da alcun elemento idoneo a far sorgere un fondato sospetto in ordine alla sussistenza di una volontà persecutoria nei confronti del ricorrente.

Né il percorso argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata risulta scalfito dalle deduzioni difensive relative alle ragioni per cui la vittima, dopo una prima separazione dal marito, avrebbe deciso di tornare a vivere con lui e di avere una figlia. Si tratta, infatti, di una scelta personalissima che non sarebbe comunque idonea a escludere gli elementi costitutivi del reato, attenendo a un periodo estraneo all'arco temporale oggetto della contestazione provvisoria.

Né, secondo il Tribunale per il riesame, inficia l'attendibilità della persona offesa la circostanza che la madre della stessa, pur avendo convissuto per alcuni anni con i coniugi, non abbia mai denunciato gli episodi di violenza. Si tratta, infatti, di un rilievo privo di decisività, oltre che riferito a un periodo in cui la coppia viveva in Ucraina, anch'esso estraneo all'arco temporale interessato dalla contestazione provvisoria.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Anche le censure concernenti l'episodio verificatosi nel 2024, con riferimento all'utilizzo delle stampelle, che il ricorrente riconduce ad uno scatto di gelosia dopo avere appreso della relazione extraconiugale della moglie, non sono idonee ad incidere sul compendio indiziario, posto che il movente della condotta -peraltro già riportato nelle sommarie informazioni rese dalla persona offesa- non ne esclude la rilevanza penale.

3. La contestazione relativa all'abitudine della condotta è manifestamente infondata.

Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, infatti, la persona offesa ha narrato di reiterate vessazioni, minacce, insulti, umiliazioni e limitazioni dell'autonomia mediante il controllo del telefono, dei suoi contatti e dei suoi spostamenti. Ha, inoltre, riferito di continue mortificazioni subite anche alla presenza della figlia minore, della distruzione di suppellettili e di alcuni episodi di violenza, specifici e circostanziati, nonché di aggressioni morali e fisiche anche nei confronti della minore.

Analoghe considerazioni valgono per l'elemento psicologico del reato, che non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della stessa

4. Va esclusa l'applicabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. 571 cod. pen. alle condotte di violenza tenute in danno della figlia, in quanto il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, e non è mai configurabile nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale nei confronti del minore affidato, anche se sorretto da *animus corrigendi* (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, Rv. 275701 - 01).

5. Il motivo con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza assistita è dedotto in modo generico.

In ogni caso, il Tribunale ha dato atto delle sistematicità delle violenze fisiche e psicologiche cui l'indagato sottoponeva la moglie in presenza della figlia.

6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze relative alle esigenze cautelari.



Il Tribunale ha fondato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulle gravi modalità e circostanze dei fatti, nonché sulla personalità violenta dell'indagato, privo di ogni freno inibitorio.

Nessuna deduzione in relazione all'efficacia risocializzante del percorso riabilitativo ("protocollo ██████ intrapreso il giorno stesso dell'udienza camerale del riesame, risulta, peraltro, essere stata rappresentata innanzi al Tribunale per il riesame, rendendo, così, anche quest'ultimo profilo non sindacabile in sede di legittimità.

9. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/06/2026.

Il Consigliere estensore
Federica Tondin

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 04/06/2026

Il Presidente

